

STATUTO "LA FONTE ODV" – Organizzazione di volontariato

Art. 1 – Costituzione

1.1- E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "LA FONTE ODV", in seguito più brevemente definita "organizzazione", in conformità al dettato del d.lgs. 117/2017.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2 – I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 – La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 – L'organizzazione ha sede in Levate, Piazza Roma, 11;

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 – Scopi

2.1- L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel seguente settore: assistenza sociale e socio sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 – Finalità

3.1 - L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, l'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività:

- Istituire, organizzare e gestire il servizio di trasporto sociale a favore di persone anziane, disabili e minori;

- Istituire, organizzare e gestire il servizio di distribuzione viveri a domicilio a favore di anziani, disabili e famiglie/singoli in situazione di difficoltà socio-economica;
- Istituire, organizzare e gestire il servizio di vigilanza davanti alle scuole;
- Istituire, organizzare e gestire il servizio di vigilanza sullo scuolabus durante il trasporto da e verso le scuole;
- Istituire, organizzare e gestire il servizio di corsi di alfabetizzazione per cittadini migrati;
- Istituire, organizzare e gestire il servizio di sostegno scolastico a favore di studenti in situazione di difficoltà;
- Istituire, organizzare e gestire il servizio denominato "Spazio gioco adulto bambino" dedicato ai bambini dagli zero ai tre anni con accompagnatore;
- Svolgere attività di sostegno (beneficenza) a favore di nuclei familiari e/o singoli in situazione di disagio sociale e/o economico;
- Cooperazione nel sostegno di situazioni di fragilità e di progetti legati alla promozione e coesione sociale dedicati alle varie fasce di età.

3.2 - Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Aderenti all'organizzazione

4.1 – Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

4.2 - Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

4.3 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.4 – Il numero degli aderenti è illimitato.

4.5 – Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.6 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.6.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.6.2 – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.

4.6.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.6.4 – Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- persistente violazione degli obblighi statuari.

4.6.5 – L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

5.1 – Gli aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- consultare i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e farne copia a proprie spese;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;

5.2 – Gli aderenti sono obbligati a:

- versare la quota associativa annuale;
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5.3 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

5.4 - Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrata

6.1 – L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 117/2017, le quali potranno prevedere l'eventuale concessione in comodato

d'uso gratuito di beni mobili, immobili e mobili registrati destinati alla realizzazione delle finalità statutarie.



6.2 Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da eventuali beni mobili e immobili che divenissero di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.3 – Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi volontari degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.4. – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.5.- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 7 – Organi Sociali dell'organizzazione:

7.1 – Organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- Organo di controllo e organo di revisione al verificarsi delle condizioni previste dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

8.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

8.4- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l'avviso di

10. 2022
Direzione - Dire.
Ufficio Territor.

convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.6 - Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

8.7 - Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

8.8 - Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.9 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.10 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.11 - In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

8.12 - Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'art.15.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Nel caso in cui, nel corso del triennio, uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato".

9.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

9.4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni con voto consultivo.

9.5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.6 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- fissa l'ammontare della quota associativa annuale;
- fissa la norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- delibera in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;



Art. 10 – Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

10.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Segretario

11.1 - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 12 – Tesoriere

12.1 - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

13.1 – Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.



Art. 14 – Bilancio

14.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 – Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di utili o avanzi di gestione deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

15.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 – Norme di rinvio

16.1 - Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 – Norme di funzionamento

17.1 - Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.

IL PRESIDENTE
Elisabetta Bonetto
Luigi J. L.
Giuseppe Alfonso

IL SEGRETARIO
Monica Leone
L. S. R.